

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Art. 34 D.lgs. 286/98

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria:

- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che abbiano in corso un'attività lavorativa o siano iscritti alle ex liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, a prescindere dal fatto che il PdS sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o il motivo dello stesso non preveda l'iscrizione obbligatoria.

Ad esempio, i cittadini extracomunitari in possesso di Permesso di Soggiorno per "Motivi di Studio" o "Motivi Religiosi" qualora svolgono regolare attività lavorativa o svolgano un'attività per la quale ricevano una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (ad es., "Borse di Ricerca" erogati da Enti e/o Università italiane, le quali ancorché esenti dal prelievo fiscale - art. 4 della Legge 476/84 e ss.mm. -, sono soggetti alla disciplina fiscale, contributiva e infortunistica italiana ovvero contratti di lavoro parasubordinati assimilati ai COCOPRO ovvero parroco con attestazione di servizio rilasciato dalla Diocesi).

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Art. 34 D.lgs. 286/98

L'iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla Legge, pur in assenza di iscrizione al S.S.N. (valore retroattivo – alla data dell'ingresso in Italia).

La circolare del MdS n. 5/2000 sottolinea, inoltre, che, in presenza di tali requisiti non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al S.S.N., ma, altresì, ad erogare immediatamente le prestazioni necessarie.

Con l'obbligatorietà si è voluta sancire la tutela della salute agli stranieri, che è anche **garanzia della salute di tutti**.

 **Ripercussione economica
falso STP**

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Art. 34 D.lgs. 286/98

• i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti per i seguenti motivi:

- Lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo
- Emersione dal lavoro irregolare
- Iscrizione alle liste di collocamento - Attesa Occupazione
- Motivi familiari (compresi i familiari ultra65enni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008) - Familiare extra-UE di cittadino comunitario/italiano
- Cure mediche per gravidanza (marito e figli al seguito – sentenza corte costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000)
- Motivi di salute (proroga di altro Permesso di Soggiorno, circolare MdS 5/2000) - Assistenza a minore (valido per lavoro)
- Attesa adozione/Affidamento – minori non accompagnati/Recupero psico-fisico
- Acquisto cittadinanza
- Detenuti o sottoposti a misure detentive alla pena - Motivi di giustizia (ricorso o conversione PdS o art. 11, comma 1, lettera C bis D.P.R. 394/1999)



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Art. 34 D.lgs. 286/98

- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti per i seguenti motivi:
 - Richiesta di Protezione Internazionale
 - Permesso per Asilo/Asilo Politico/Rifugiato/ Protezione Speciale
 - Protezione Sussidiaria
 - Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
 - Minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del Permesso di Soggiorno, età inferiore ai 14 anni
 - Possessori di permesso CE o UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex Carta di Soggiorno)
 - Motivi di Studio (proroga di altro Permesso di Soggiorno o lavoratore)
 - Motivi religiosi per coloro che svolgono un'attività lavorativa soggetta a ritenute fiscali (es., parroco)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al S.S.R. nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso.

Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili della ASST nel cui territorio hanno la residenza anagrafica, ovvero, in mancanza di essa, **l'effettiva dimora.**

L'iscrizione è continuativa e retroattiva.